

ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER L'USO DI TERRENO AI FINI DI PRODUZIONE AGRICOLA

TRA

EG Lago S.r.l., con sede legale in via dei Pellegrini 22, 20122 Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA n. 12084550966, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. MI-2639611 (di seguito “**EG**”), in persona del procuratore speciale Alessandro Ceschiati, munito dei poteri necessari ai fini della sottoscrizione del presente contratto,

E

SOLTERRE AGROENERGIE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in Forlì, 47122 (FC), via Enrico Forlanini n. 9, C.F. e P. IVA n. 04756750404, capitale sociale pari ad Euro 320.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Forlì n. 04756750404 (di seguito “**Solterre**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Nicola Rossi, munito dei poteri necessari ai fini della sottoscrizione del presente contratto;

Di seguito, ciascuna di esse definita la “**Parte**” o, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) EG è una società specializzata (i) nel settore della progettazione, costruzione, installazione, vendita, gestione e manutenzione di centrali di produzione elettrica fotovoltaica.
- b) Solterre svolge le attività di cui all'art. 2135 c.c., coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- c) Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività in conformità all'oggetto sociale, EG ha sviluppato il progetto agrivoltaico denominato “EG Lago”, ubicato nel territorio del Comune di Argenta (FE), il cui *iter* autorizzativo è attualmente in corso, (il “**Progetto**”) nell'ambito del quale è prevista la coltivazione di talune aree agricole, come meglio descritto *sub* Allegato 1 (il “**Progetto Agricolo**”).
- d) EG intende individuare un partner agricolo al quale affidare l'attività agricola da svolgere sulle aree di progetto destinate all'uso agricolo.
- e) Solterre ha sviluppato un rilevante know-how nella coltivazione di aree interessate da progetti agrivoltaici.
- f) Con il presente accordo di cooperazione (il “**Contratto**”) le Parti intendono pertanto definire i termini e le condizioni generali in forza dei quali coopereranno, per la realizzazione e gestione della conduzione dei terreni agricoli su cui verrà realizzato il progetto.

Sulla base delle precedenti premesse, che formano parte integrante del presente Contratto, si stipula e si conviene quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituisce allegato del presente Contratto il seguente documento:

- **Allegato 1** – Descrizione del Progetto Agricolo.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il presente Contratto contiene i termini e le condizioni generali concordate tra le Parti per la cooperazione – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – nella conduzione dei terreni agricoli di proprietà di EG su cui verrà realizzato il progetto agrivoltaico.
- 2.2 In particolare, Solterre si occuperà dell'individuazione della produzione agricola da realizzare secondo il Progetto, della realizzazione e della cura del Progetto Agricolo, del mantenimento del Progetto Agricolo per la vita utile del Progetto, della manutenzione e cura di tutti i terreni sui cui insisterà il Progetto (i “**Servizi**”).

Agricoli”), secondo i termini e condizioni che saranno individuate in apposito contratto di servizi agricoli (il “Contratto di Servizi Agricoli”).

3. CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

- 3.1 Le Parti concordano che entro 130 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento autorizzatorio del Progetto (di seguito il “PAUR”), le Parti procederanno alla sottoscrizione del Contratto di Servizi Agricoli, nel quale definiranno il corrispettivo per i Servizi Agricoli e le modalità di pagamento.
- 3.2 Nelle more della finalizzazione del contratto di cui sopra, EG riconosce in favore di Solterre a titolo di acconto sul corrispettivo che sarà definito nel Contratto di Servizi Agricoli un importo pari ad [REDACTED] che sarà corrisposto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, nonché un importo pari [REDACTED] che maturerà decorsi 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione su BUR del PAUR.
- 3.3 Nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le Parti non dovessero procedere alla sottoscrizione del Contratto di Servizi Agricoli, Solterre avrà diritto a trattenere comunque i pagamenti delle somme maturate di cui al punto precedente, ed EG non avrà diritto a richiederne la restituzione.

4. DURATA

- 4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 5.2, le Parti convengono che il presente Contratto ha validità a partire dalla data di sua sottoscrizione e resterà in vigore per tutta la vita utile del Progetto Agricolo.

5. RECESSO

- 5.1 È facoltà di entrambe le Parti recedere dal presente Contratto e dal futuro Contratto di Servizi Agricoli in ogni momento e in ogni fase prima della scadenza, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 6 mesi, senza che Solterre abbia nulla pretendere, salvo eventuali corrispettivi maturati fino alla data di efficacia del recesso.
- 5.2 Nel caso in cui una Parte eserciti il proprio diritto di recesso, al fine di garantire la continuità della conduzione agricola delle aree sulle quali è in esercizio il Progetto Agricolo, EG si impegna a reperire tempestivamente – e comunque entro il termine di efficacia del recesso – un nuovo operatore agricolo per la prosecuzione delle attività. Qualora EG non individui un nuovo operatore agricolo entro il suddetto termine, Solterre continuerà la conduzione agricola delle aree fino all'individuazione del nuovo operatore, secondo i medesimi termini e condizioni previsti dal Contratto di Servizi Agricoli.

6. CESSIONE

- 6.1 Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi nascenti dal presente Contratto, ivi inclusi eventuali crediti, sono trasferibili da Solterre a terzi solo con il consenso scritto di EG.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 7.1 Ciascuna Parte riconosce che il Contratto ha caratteristiche fiduciarie e di riservatezza e, pertanto, si impegna a mantenere segrete e a non rivelare a terzi per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 2 (due) anni dalla cessazione, a qualsiasi titolo, del medesimo, le informazioni relative al Progetto acquisite in virtù dell'esecuzione del rapporto oggetto del presente Contratto.

8. COMUNICAZIONI

- 8.1 Qualsiasi comunicazione scritta prevista dal Contratto dovrà essere consegnata a mano o inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per e-mail, ai seguenti indirizzi:

- (a) se a EG:
eglagio@pec.it

(b) se a Solterre:
solterre@pec.solterre.it

8.2 Le comunicazioni si intenderanno pervenute alla data di consegna a mano o alla data indicata nell'avviso di ricevimento, o alla data di invio della e-mail, a seconda dei casi.

9. Disposizioni Generali

9.1 Le modificazioni e le integrazioni al Contratto saranno valide ed efficaci esclusivamente se apportate in forma scritta e sottoscritte dalle Parti.

9.2 Nessuna rinuncia a far valere un diritto o un inadempimento sarà considerata valida a meno che non sia fatta espressamente per iscritto e sottoscritta dalla Parte che rinuncia. Nessuna rinuncia s'intenderà come rinuncia a far valere una violazione o un inadempimento successivi anche se della stessa natura o di natura similare.

9.3 In caso di invalidità o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del Contratto che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci, che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all'oggetto e agli scopi del Contratto. In ogni caso, la nullità od inefficacia di singole disposizioni o clausole del Contratto non essenziali non comporterà la nullità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

9.4 Il presente accordo sostituisce tutte le precedenti intese e accordi, sia scritti che verbali, intercorsi tra le Parti in relazione all'oggetto del presente contratto.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto sarà regolati dalla legge italiana. Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Milano, 28 Marzo 2025

EG Lago S.r.l.



SOLTERRE AGROENERGIE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

SOLTERRE AGROENERGIE S.R.L. SOC. AGR.

2011年10月10日